Legge sulla Banca nazionale (LBN)

Modifica del 20 giugno 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 1997¹⁾, decreta:

Ī

La legge del 23 dicembre 1953²⁾ sulla Banca nazionale è modificata come segue:

Art. 12

¹ La Banca nazionale è esente dalle imposte dirette della Confederazione.

² La Banca nazionale è esente da qualsiasi imposta nei Cantoni. Sono salve le imposte di mutazione cantonali e comunali, come pure le tasse per prestazioni speciali dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 14 n. 2, 2bis, 3 e 9

La Banca nazionale è autorizzata a compiere le operazioni seguenti:

2. Compera, vendita e pensione di buoni del tesoro e di obbligazioni della Confederazione e di crediti

iscritti nel Libro del debito della Confederazione, di obbligazioni di Cantoni e di banche cantonali ai sensi della legge federale su le banche e le casse di risparmio³⁾,

di obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione di obbligazioni fondiarie, di obbligazioni facilmente realizzabili di altre banche svizzere e di Comuni:

- 2. bis Emissione, riscatto e pensione, per proprio conto, di buoni fruttiferi d'interesse per una durata massima di due anni, se richiesto dalla politica d'intervento monetario;
- 3. Compera e vendita (a contanti o a termine) e pensione di effetti cambiari e di assegni bancari (chèques) sull'estero, con scadenza non superiore a sei mesi, recanti almeno due firme, ciascuna delle quali offra garanzia di solvibilità,

¹⁾ FF 1997 II 791

²⁾ RS 951.11

³⁾ RS 952.0; RU 1997 68

di obbligazioni facilmente realizzabili di Stati esteri, di organizzazioni internazionali o di banche estere,

di altri averi sull'estero con scadenza massima di dodici mesi,

di derivati (opzioni, future, forward rate agreement) sempre che siano destinati a controllare rischi di mercato su obbligazioni e averi sull'estero:

9. Compera, vendita e pensione di oro per conto proprio;

Art. 19

- ¹ Il controvalore dei biglietti in circolazione deve essere rappresentato:
- a. da monete e verghe d'oro;
- b. da effetti cambiari e assegni bancari (chèques) sulla Svizzera e sull'estero e da averi sull'estero con scadenza non superiore rispettivamente a sei o dodici mesi (art. 14 n. 1 e 3);
- c. da buoni del tesoro e da obbligazioni della Confederazione, da crediti iscritti nel Libro del debito della Confederazione, da obbligazioni di Cantoni e di banche cantonali ai sensi della legge federale su le banche e le casse di risparmio¹⁾, da obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione di obbligazioni fondiarie e da obbligazioni facilmente realizzabili di altre banche svizzere e di Comuni, con scadenza non superiore a due anni (art. 14 n. 2);
- d. da obbligazioni facilmente realizzabili di Stati esteri, organizzazioni internazionali e banche estere con scadenza massima di due anni (art. 14 n. 3);
- e. da anticipazioni su pegno (art. 14 n. 4);
- f. da mezzi di pagamento internazionali.

П

Consiglio nazionale, 20 giugno 1997

Consiglio degli Stati, 20 giugno 1997

Il presidente: Stamm Judith

Il presidente: Delalay

Il segretario: Anliker

Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 1° luglio 1997¹⁾ Termine di referendum: 9 ottobre 1997

² La copertura aurea deve ascendere al 25 per cento almeno dei biglietti in circolazione.

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁾ RS 952.0; RU 1997 68

²⁾ FF 1997 III 800

Legge sulla Banca nazionale (LBN) Modifica del 20 giugno 1997

In Bundesblatt
Dans Feuille fédérale

In Foglio federale

Jahr 1997

Année Anno

Band 3

Volume Volume

Heft 25

Cahier Numero

Geschäftsnummer ___

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 01.07.1997

Date Data

Seite 800-801

Page Pagina

Ref. No 10 118 991

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.